

## AVVERTENZE SULLA GARANZIA

Come estrapolato dal D.L. 24 del 02/02/2002 – Direttiva Europea 1999/44/CE, in sintesi, si può asserire che:

- La garanzia della centrale aspirante in opera è ritenuta valida solo nel caso in cui sia installata da personale autorizzato dall'azienda produttrice o previo collaudo di un centro assistenza autorizzato con ritorno dell'cedola di garanzia completa con il timbro dell'installatore, o a responsabilità del montaggio effettuato a regola d'arte dal cliente finale o suo incaricato. Se ciò non avviene, chi si deve fare carico della garanzia della corretta installazione è l'installatore (venditore).
- La garanzia della centrale è ritenuta valida a fronte di regolari manutenzioni periodiche fatte dall'utente finale, in quanto la manutenzione ordinaria è responsabilità dell'utente finale stesso.
- L'impianto di aspirazione, con particolare attenzione per gli impianti composti da materiali non forniti dall'azienda produttrice, devono essere collaudati con le stesse modalità della centrale aspirante. Se ciò non avviene, chi si deve fare carico della garanzia, anche della centrale, è l'installatore (venditore).
- Chi acquista un bene che risulti difettoso deve rivolgersi esclusivamente al venditore per ottenere la riparazione o la sostituzione del bene. Spettano a quest'ultimo anche gli eventuali oneri derivanti dall'invio del bene presso un centro di assistenza, o nostra sede di produzione.
- La garanzia del produttore (garanzia convenzionale) rappresenta la garanzia tradizionale, quella legata, per intenderci, al certificato di garanzia allegato al manuale delle istruzioni. A differenza della precedente non è riservata solamente al consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) ma opera indifferentemente a favore di ogni acquirente e permette allo stesso di ottenere la riparazione presso il centro assistenza (ma qui le eventuali spese di spedizione sono normalmente a carico dell'acquirente). Anche il consumatore (che normalmente utilizza la "garanzia del venditore" per lui molto più comoda) può avere interesse in alcuni casi ad utilizzare la "garanzia del produttore", ad esempio se il venditore ha cessato l'attività, se il prodotto è stato acquistato molto lontano dal luogo di residenza o se siano trascorsi più di sei mesi dall'acquisto e non sia conveniente affrontare i costi di una perizia per definire l'eventuale difetto di conformità. In definitiva, il produttore è semplicemente il fabbricante del bene di consumo e risponde solo del difetto di conformità, cioè se non è conforme o se è nato sbagliato il prodotto, non essendo corrispondente alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità. Fonte camera di commercio di Pistoia-